

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE RISCHI DIVERSI Mod. D 395 CG 02 – Ed 04/2008

Definizioni

Ai seguenti vocaboli le parti attribuiscono il significato qui specificato:

Assicurato	il soggetto la cui responsabilità è coperta dal contratto;
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Danni corporali	morte o lesioni personali;
Danni materiali	distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati;
Franchigia	la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Polizza	il documento che prova l'assicurazione;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Scoperto	la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Società	ASSIMOCO S.p.A.

Descrizione del rischio / Attività assicurata

La Società nei modi, limiti e termini previsti dalle Condizioni di Assicurazioni che seguono, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di esercente l'attività indicata nella Scheda di Polizza, sulla base di quanto indicato all'art. 13.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Codice Civile).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 Codice Civile). I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 Codice Civile).

Pagina 1 di 13

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (Art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 Codice Civile).

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato ai termini di polizza e fino al 60° giorno successivo, al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione **con preavviso di trenta giorni**, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. La Società entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta di legge, relativo la periodo di rischio non corso. La suddetta facoltà di recesso può essere esercitata anche dal Contraente, qualora quest'ultimo rientri nella definizione di "Consumatore" ai sensi dell'Art. 1469 bis C.C. In tal caso il recesso è operante con le modalità previste nei precedenti commi.

Art. 9 - Durata e proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata **spedita almeno 60 giorni prima della scadenza**, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Il Contraente/Assicurato ha comunque facoltà di dare disdetta nei modi e nei termini sopraindicati, ad ogni scadenza annuale, anche nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per una durata poliennale.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente deve intendersi quello stabilito dalle disposizioni di legge.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione****A) Assicurazione della Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e di danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone addette all'attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.

B) Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi dei predetti DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'Articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. L'assicurazione è prestata con **una franchigia fissa e assoluta a carico dell'Assicurato di Euro 2.500,00 per ogni lavoratore infortunato.**

Agli effetti della garanzia sono altresì compresi:

- ai sensi dei precedenti punti 1) e 2) i lavoratori parasubordinati e associati in partecipazione dell'Assicurato nonché i prestatori d'opera soggetti all'assicurazione INAIL, i prestatori di lavoro c.d. "Interinale/i" di cui alla Legge 196/97 e i prestatori d'opera di cui al D. Lgs. 276/2003 (regolamento attuativo della c.d. "Legge Biagi"), che sono a tutti gli effetti equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato.
- ai sensi del precedente punto 2), i dipendenti dell'Assicurato ed i prestatori d'opera non soggetti all'assicurazione INAIL.
- ai sensi del precedente punto 1) i Soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL, che sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa INAIL.

L'assicurazione RCO è efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

Tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), quanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 14- Estensione territoriale

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) vale per i sinistri verificatisi nei territori di tutti i Paesi del Mondo. Relativamente ai danni verificatisi negli USA, Canada e Messico, l'assicurazione presta i suoi effetti limitatamente ad eventi avvenuti in conseguenza della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati e con l'applicazione di una **franchigia fissa per ogni sinistro di Euro 2.500,00**. Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da Società siano esse produttive e/o commerciali ubicate e/o domiciliate nei territori di USA, Canada e Messico. L'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del Mondo.

Art. 15 – Esclusione dal novero dei terzi

Ai fini della assicurazione prevista all'Art. 13 punto A (RCT), non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia od ad attività complementari svolte presso dipendenze dell'Assicurato;
- d) le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione

In relazione alle garanzie previste all'Art. 13 punti A) RCT e B) RCO, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- c) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
- d) derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
- e) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- f) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;

L'assicurazione di cui all'Art. 13 punto A) RCT non comprende altresì i danni:

- g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- i) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- l) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- m) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- j) da inadempimenti di obbligazioni di risultato inclusi penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo;
- k) da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge.

Art. 17- Rischi assicurabili solo con patto speciale

L'assicurazione di cui all'Art. 13 punto A) (RCT) non comprende inoltre i danni:

- a) da furto;
- b) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- d) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

Art. 18 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio contenuto in polizza, che deve intendersi come premio minimo annuo, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito. A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza premio

Entro **60 giorni** dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, il consuntivo degli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate **entro 15 giorni** dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Se il Contraente o l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli - per i relativi adempimenti - un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. In tal caso la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente o l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 20- Pluralità di Assicurati

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità concorrente di più Assicurati.

Art. 21 - Responsabilità solidale

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è esclusa dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

CONDIZIONI SPECIALI

(che integrano le "Norme che regolano l'Assicurazione"
quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sotto indicati)

Art. 22 - ANIMALI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta, nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio. Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una **franchigia assoluta di Euro 50,00 per ciascun sinistro**.

Qualora l'Assicurato sia proprietario di un cane appartenente ad una delle razze soggette a provvedimenti emanati dalle competenti autorità a tutela dell'incolumità pubblica dei cittadini la **franchigia** si intende elevata ad **Euro 2.500,00 per ciascun sinistro**.

Art. 23 - MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DI COSE - MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI - MEZZI MECCANICI IN GENERE

L'assicurazione non comprende i danni alla pavimentazione stradale, nonché i danni al materiale rotabile.

Art. 24 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE IN GENERE - STAZIONI DI SERVIZIO PER VEICOLI A MOTORE - STAZIONI DI LAVAGGIO AUTOMATICO

L'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o in custodia o sottoposti a lavori di manutenzione o lavaggio, purché detti danni si verifichino esclusivamente nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica. In relazione ai veicoli sottoposti alle operazioni di erogazione del carburante e/o lubrificante l'assicurazione comprende altresì i danni ai veicoli stessi, in conseguenza della difettosa esecuzione di tali operazioni - compresi i danni da erogazione di carburanti e/o lubrificanti avariati - sempreché verificatisi non oltre 48 ore dalla loro esecuzione. La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di **Euro 100,00 per ogni sinistro**. Sono esclusi i danni di cui all'Art. 17 lettera a) e b), delle Norme, nonché i danni da difetto originario dei prodotti erogati ed alle cose che si trovino all'interno dei veicoli.

Art. 25 - AUTORIMESSE - AUTOSILI - PARCHEGGI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio, di un'officina meccanica con non più di tre addetti e dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata; quest'ultima garanzia è disciplinata dalla Condizione Aggiuntiva RC19), che si intende richiamata. L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni ai veicoli in consegna e custodia all'Assicurato stesso, ovvero sottoposti a lavaggio e/o riparazione, purché detti danni si verifichino esclusivamente nell'area dell'autorimessa e/o autosilo e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione e manutenzione meccanica. La garanzia viene prestata con una **franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni sinistro** e con un **limite di risarcimento massimo di Euro 5.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo**. Salvo patto speciale, sono esclusi i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburante, nonché i danni subiti dai veicoli sotto rifornimento.

Art. 26 - NEGOZI E DEPOSITI COMMERCIALI, ESCLUSI: BAR, PASTICCERIE, GELATERIE, RISTORANTI ED ESERCIZI AFFINI

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esistenza di distributori di carburante. L'assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività. Quando in polizza sia prevista l'estensione della garanzia al rischio dello smercio, l'assicurazione comprende i danni cagionati entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di garanzia per ciascun sinistro, per uno o più sinistri originati da una stessa causa e/o difetto e per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Art. 27 - INSEGNE E CARTELLI PUBBLICITARI

L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati insegne e cartelli.

Art. 28 - ALBERGHI - PENSIONI - RESIDENCES - OSTELLI - CAMPEGGI

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge fattività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Aggiuntiva RC19), che s'intende richiamata. L'assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, ferma restando l'esclusione di cui all'Art. 17 lettera m), delle Norme. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di garanzia per ciascun sinistro, per uno o più sinistri originati da una stessa causa e/o difetto e per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza. Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti ed attrezzature sportive, discoteche e night clubs.

Art. 29 - ASCENSORI - MONTACARICHI - MONTAVIVANDE - SCALE MOBILI

Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione, essa comprende i danni che si verificano durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione; sono invece esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione. Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio, sono considerati terzi anche i singoli condomini. L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.

Art. 30 - ISTITUTI DI TRATTAMENTI ESTETICI - ISTITUTI DI CULTURA FISICA - MASSAGGIATORI - CALLISTI E PEDICURE

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalle leggi e regolamenti che disciplinano l'attività da essi svolta. Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.

Art. 31 - BAR, PASTICCERIE E GELATERIE - RISTORANTI, PIZZERIE, TAVOLE CALDE - MENSE AZIENDALI - BIRRERIE - ESERCIZI AFFINI

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di garanzia per ciascun sinistro, per uno o più sinistri originati da una stessa causa e/o difetto e per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza. Salvo patto speciale sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.

Art. 32 - FARMACIE

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalle leggi e regolamenti per l'esercizio dell'attività da loro svolta. L'assicurazione comprende i danni cagionati entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di garanzia per ciascun sinistro, per uno o più sinistri originati da una stessa causa e/o difetto e per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Art. 33 - ISTITUTI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE, SCUOLE, COLLEGI E CONVITTI, ISTITUTI DI CORREZIONE - COLONIE - ORATORI E RICREATORI

L'assicurazione comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo. Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti. Limitatamente agli oratori e ricreatori sono esclusi dall'assicurazione i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scautistica. Per l'attività esterna l'assicurazione è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza. Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografhi, piscine, incluse le tribune.

Art. 34 - ASSOCIAZIONI, SOCIETA' E SCUOLE SPORTIVE

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri. Sempre salvo patto speciale, l'assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

Art. 35 - STABILIMENTI BALNEARI

L'assicurazione comprende i rischi relativi al servizio di bar secondo il disposto dell'Art. 31. Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, imbarcazioni (eccettuate quelle di salvataggio), ristoranti, sale da ballo, parcheggi.

Art. 36 - CINEMATOGRAFI, TEATRI

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità. L'assicurazione comprende altresì, sempreché esista servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di **Euro 250,00** per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'Art. 1784 Codice Civile, ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni a cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento. Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

Art. 37 - NIGHT CLUBS - DISCOTECHE - RITROVI - SALE DA BALLO

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità. Salvo patto speciale, non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali. Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar secondo il disposto dell'Art. 31.

Art. 38 - RISERVE DI CACCIA

L'assicurazione comprende anche la responsabilità personale dei titolari e dei soci della Riserva assicurata durante lo svolgimento dell'attività venatoria. In caso di coesistenza di altra valida assicurazione a favore del responsabile (titolare e/o socio), per il medesimo rischio, la presente assicurazione vale per l'eccedenza di danno non coperto da tale assicurazione. Sono esclusi dall'assicurazione i danni alle coltivazioni.

Art. 39 - RISERVE DI PESCA

Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esistenza di dighe.

Art. 40 - VELOCIPEDI

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato. L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di **Euro 100,00 per sinistro**.

Art. 41 - TRATTAMENTI CHIMICI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge. Qualora l'assicurazione sia estesa all'uso di aeromobili, sono esclusi i danni dei quali sia responsabile l'esercente dell'aeromobile ai sensi delle leggi sulla navigazione aerea. Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni direttamente conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazioni di colture. In ogni caso il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

Art. 42 - LAVORI PRESSO TERZI

A parziale deroga dell'Art. 17, lettera b), delle Norme, l'assicurazione è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Questa specifica estensione di garanzia è prestata con una franchigia

assoluta di **Euro 250,00** per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di **Euro 15.000,00** per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 43 - RC DELLA FAMIGLIA

L'assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile dell'Assicurato/Contraente e dei familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali.

Sono altresì compresi i seguenti rischi:

- pratica di sport comuni, escluse le competizioni di carattere agonistico;
- conduzione della dimora abituale e saltuaria dell'Assicurato, ivi compresa l'antenna televisiva;
- detenzione ed uso di armi;
- proprietà od uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici, con applicazione, su ogni sinistro cagionato da cani, di una **franchigia assoluta di Euro 100,00** per ciascun sinistro; la presente franchigia si intende **elevata ad Euro 5.000,00 per ciascun sinistro**, qualora il cane appartenga ad una delle razze soggette a provvedimenti emanati dalle competenti autorità a tutela dell'incolumità pubblica dei cittadini.

L'assicurazione comprende inoltre i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

Art. 44 - PROPRIETA' DEI FABBRICATI DESCRITTI IN POLIZZA

L'assicurazione di cui alla presente Condizione Speciale è valida ed operante unicamente a condizione che i fabbricati oggetto della copertura, siano descritti ed identificati in polizza.

- A) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti in polizza. Nella definizione di fabbricato si intendono compresi gli impianti fissi a loro servizio (compresi ascensori e montacarichi), i serramenti, i cancelli o portoni anche azionati elettricamente, le antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati stessi comprese le aree verdi tenute a giardino, ma con l'esclusione di: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature e/o impianti sportivi e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50.
- B) Oltre all'esclusione dei rischi previsti all'Art. 16 e dei rischi assicurabili con patto speciale di cui all'Art. 17, la garanzia non comprende i danni:
- a) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
 - b) derivanti da spargimento d'acqua e/o da rigurgiti di fogna; sono tuttavia compresi i danni materiali che siano conseguenti esclusivamente a rottura accidentale di tubazioni o condutture; per questa fattispecie di danni il risarcimento viene corrisposto con l'applicazione di una franchigia assoluta di **Euro 150,00 per ciascun sinistro** e fino alla concorrenza di un importo massimo di **Euro 2.000,00 per ogni sinistro** e per ciascun anno assicurativo;
 - c) derivanti da umidità, stillicidio ed, in genere, da insalubrità dei locali;
 - d) derivanti da interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - e) derivanti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di arti e professioni, esercitate direttamente e personalmente dall'Assicurato e/o da Terzi (inclusi gli inquilini o condomini ed i loro familiari) nei fabbricati descritti ed indicati in polizza;
 - f) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo
da furto, incendio, scoppio ed esplosione, nonché alle cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- C) Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi:
- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
 - b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
 - c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente l'attività di custodia, manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché la conduzione degli stessi; qualora l'assicurazione sia prestata per fabbricati rurali (di cui l'Assicurato sia

proprietario ma non conduttore), sono sempre considerati terzi i coloni, mezzadri, gli affittuari ed i loro familiari con esclusione dei danni alle scorte vive del fondo a chiunque appartengano.

- D) Il valore indicato per il calcolo del premio di polizza, deve corrispondere al valore a nuovo di ogni singolo fabbricato (costo di ricostruzione), con esclusione del valore dell'area, dell'eventuale degrado per l'età, del suo uso e di qualsiasi altro parametro influente. Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato - come in precedenza previsto - **supera di oltre il 20%** il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

E) **FABBRICATI IN CONDOMINIO**

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i condomini (compresi i loro familiari e dipendenti) ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Art. 45 - IMBARCAZIONI

L'assicurazione di cui alla presente Condizione Speciale è valida ed operante unicamente a condizione che la/le imbarcazione/i oggetto della copertura, siano descritti ed identificati in polizza.

- A) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario od utente delle imbarcazioni descritte ed identificate in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del comandante o conduttore dell'imbarcazione, sempreché l'uso della medesima avvenga per incarico o con il consenso dell'Assicurato. Dal risarcimento dovuto ai sensi della presente assicurazione va dedotto quanto debba essere corrisposto, anche da altro assicuratore aumentato delle relative franchigie, per indennità risultanti a carico dell'imbarcazione assicurata per il "ricorso terzi" contro l'imbarcazione stessa, in conseguenza di danni causati da urto contro altra imbarcazione, ovvero contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi.

- B) **Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi:**

- a) **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;**
- b) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);**
- c) **il comandante o il conduttore dell'imbarcazione e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a), nonché i dipendenti suoi o dell'Assicurato in quanto addetti al servizio dell'imbarcazione;**
- d) **le persone trasportate - salvo patto speciale.**

- C) **L'assicurazione non comprende i danni:**

- a) **alle cose che si trovano a bordo delle imbarcazioni;**
- b) **alle cose indossate e comunque portate con sé dalle persone trasportate;**
- c) **cagionati da materie esplosive o corrosive e quelli cagionati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'imbarcazione;**
- d) **da furto;**
- e) **da inquinamento delle acque di qualsiasi natura;**

L'assicurazione non è altresì operante:

- f) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni;
 - g) nel caso di natanti adibiti a scuole guida durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è istruttore regolarmente abilitato
 - h) durante l'esercizio di attività idrosportiva;
 - i) nel caso di natanti con targa prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
 - l) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
 - m) durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di regate veliche o remiere.
- D) L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, le acque interne italiane e quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano.
- E) L'assicurazione ferme le esclusioni di cui al precedente punto C lettere a) e b), è prestata limitatamente per i danni a cose con uno scoperto a carico dell'Assicurato **pari al 10%** dell'importo di ogni sinistro, con un **minimo di Euro 150,00**.
- F) Imbarcazioni a remi
In deroga a quanto previsto nel precedente punto E, l'assicurazione per i danni a cose è prestata senza l'applicazione dello scoperto del **10%** ivi previsto. Restano ferme le esclusioni di cui al precedente punto C lettere a) e b).
- G) Natanti adibiti a servizio pubblico di trasporto persone
A parziale deroga di quanto indicato al precedente punto B lettera d), l'assicurazione comprende i danni da lesioni personali ai terzi trasportati. A parziale deroga di quanto previsto al punto C lettera b), l'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portate con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto, smarrimento, scippo e rapina.
- H) Rimorchiatori
Sono esclusi i danni subiti dal natante rimorchiato.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(applicabili soltanto se espressamente richiamato l'apposito allegato)

RC19 - PROPRIETA' DEI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA'

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza. Nella definizione di fabbricato si intendono compresi gli impianti fissi a loro servizio (compresi ascensori e **montacarichi**), i serramenti, i cancelli o portoni anche azionati elettricamente, le antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati stessi comprese le aree verdi tenute a giardino, ma con l'esclusione di: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature e/o impianti sportivi e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50. La garanzia non comprende i danni derivanti:

- a) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- b) derivanti da spargimento d'acqua e/o da rigurgiti di fogna; sono tuttavia compresi i danni materiali che siano conseguenti esclusivamente a rottura accidentale di tubazioni o condutture; per questa fattispecie di danni il risarcimento viene corrisposto con l'applicazione di una **franchigia assoluta di Euro 150,00** per ciascun sinistro e fino alla concorrenza di un importo massimo di **Euro 2.000,00 per ogni sinistro** e per ciascun anno assicurativo;
- c) derivanti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di arti e professioni, diverse da quelle per le quali è prestata l'assicurazione;
- d) derivanti da umidità, stillicidio ed, in genere, da insalubrità dei locali.

RC20 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga dell'Art. 17, lettera f) delle Norme, l'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

RC21 RESPONSABILITA' PERSONALE DI QUADRI E DIRIGENTI

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti con qualifica di quadri e di dirigenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 C.P.

RC22 RESPONSABILITA' PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 dei C.P.

RC23 DANNI SUBITI DAI TERZI TRASPORTATI SULLE IMBARCAZIONI

A deroga di quanto previsto alla Condizione Speciale 45) Imbarcazioni - punto B lettera d), l'assicurazione è estesa ai danni da lesioni personali a terzi trasportati.

RC24 ESTENSIONE TERRITORIALE DEI LIMITI DI NAVIGAZIONE PER IMBARCAZIONI

I limiti di navigazione indicati alla Condizione Speciale 45) si estendono al Mar Nero e alle Coste Orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca incluse le isole Canarie.

RC25 ESCLUSIONE DANNI A COSE PER IMBARCAZIONI

Limitatamente alla Condizione Speciale 45, dall'assicurazione sono esclusi i danni alle cose.

RC26 COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 Codice Civile, quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso o allo stesso intestati al PRA, e/o al lui dati in locazione. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili nei limiti in cui sia operante la copertura assicurativa RC Auto. Questa specifica estensione

di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Sono compresi in garanzia i danni corporali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo nonché le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui all'Art. 13 lettera a).

RC35 - RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI DA NON DIPENDENTI

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 17 lettera c), l'assicurazione opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, per danni materiali e per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, involontariamente cagionati a terzi da:

- titolari e dipendenti di ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'Impresa, nonché di imprese addette al servizio di pulizia e/o manutenzione;
- personale non dipendente che nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente assicurazione per l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione (es. stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione, ecc.);
- i prestatori di lavoro cd "interinali" di cui alla L. 196/97, i prestatori di lavoro di cui al D. Lgs. 276/2003 (attuativo della cd Legge Biagi), le persone con contratto di associazione in partecipazione ed i prestatori d'opera dei quali l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- i titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo;
- i volontari, i lavoratori socialmente utili, gli addetti che svolgono Servizio Civile;
- i lavoratori non dipendenti che in maniera occasionale, saltuaria e non continuativa vengono impiegati per l'esecuzione di parte delle attività per la quale è prestata l'assicurazione;

mentre attendono per conto e nell'interesse dell'Assicurato, ai lavori oggetto dell'attività prevista in polizza.